

Il caso Oliari e la (inevitabile) condanna dell'Italia da parte della Corte EDU*

di Luigi Ferraro

Sommario: 1. Il caso *Oliari e altri c. Italia*: le motivazioni della condanna comminata dalla Corte EDU. - 2. Una 'fotografia' da Strasburgo sulla situazione italiana delle coppie *same-sex*. - 3. Il "margine di apprezzamento" degli Stati e il richiamo al caso *Schalk and Kopf*. - 4. Gli indirizzi della Corte EDU e della nostra Corte costituzionale sul matrimonio delle coppie *same-sex*: un dialogo difficile.

1. Il caso Oliari e altri c. Italia: le motivazioni della condanna comminata dalla Corte EDU

Dopo le due note sentenze n. 138/2010 e n. 170/2014 con cui la Corte costituzionale ha sollecitato il Parlamento italiano ad intervenire per l'assenza di disciplina sul tema delle relazioni omoaffettive¹, è arrivata ora anche la decisione di condanna da parte della Corte EDU; del resto, dinanzi ad una così grave carenza del nostro legislatore – inerte nonostante gli interventi dell'organo di giustizia costituzionale – era facile prevedere, se non addirittura auspicare, l'intervento ultimo di questo giudice², la cui pronuncia è da considerarsi ormai definitiva³.

La sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo *Oliari e altri c. Italia*, Quarta Sezione, è del 21 luglio 2015 e riunisce i ricorsi presentati da sei cittadini italiani⁴ che lamentavano l'impossibilità in Italia, da parte delle coppie omosessuali, di potersi sposare o di contrarre altra forma di unione civile, palesando perciò ai loro danni una ragione di discriminazione in forza dell'orientamento sessuale, ai sensi degli artt. 8, 12 e 14 della CEDU. In particolare, il Sig. Oliari con il suo partner, essendosi visto rigettare l'istanza di matrimonio dall'Ufficio di stato civile, ha tentato di far valere le proprie ragioni dinanzi all'Autorità giudiziaria, sostenendo che la

* Sottoposto a referaggio.

¹ Con la sent. n. 138/2010, punto 10 del *Considerato in diritto*, la Consulta, com'è noto, aveva già avuto modo di sostenere che «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette [cioè quelle omosessuali], restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di specifiche situazioni». In modo ancora più netto si è affermato nella sent. n. 170/2014, punto 5.6 del *Considerato in diritto*, relativamente ad una coppia di sposi divenuta *same-sex* dopo il mutamento di sesso di uno di essi, che «sarà [...] compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminazione. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima sollecitudine».

² Ad esempio, P. VERONESI, *Un'anomala additiva di principio in materia di "divorzio imposto": il "caso Bernaroli" nella sentenza n. 170/2014*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 6 luglio 2014, 16, aveva anticipato la possibilità di intervento sul tema da parte della Corte EDU.

³ Come viene opportunamente segnalato in *È definitiva la sentenza Oliari: si apre la via per nuovi ricorsi a valanga*, in <http://www.articolo29.it>, 29 ottobre 2015, la pronuncia in commento è passata in giudicato il 21 ottobre u.s., poiché l'Italia ha preferito non presentare il ricorso alla Grande Camera della Corte EDU.

⁴ Corte EDU, 21 luglio 2015, che riunisce i ricorsi n. 18766/11 e n. 36030/11. Cfr. C. NARDOCCI, *Dai moniti del Giudice costituzionale alla condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo. Brevi note a commento della sentenza Oliari e altri c. Italia*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 3 settembre 2015, 1 e 5.

legislazione italiana non prevede un espresso divieto del matrimonio *same-sex*, da considerarsi peraltro incostituzionale nel caso in cui fosse contemplato. Dopo l'esito negativo del giudizio di primo grado, il giudice dell'appello rinviava la questione all'esame della Corte costituzionale proprio per l'impossibilità di estendere le disposizioni legislative vigenti in tema di matrimonio alle coppie *same-sex*. Il giudizio della Consulta – che comunque sarà richiamato anche più avanti – è quello noto della sentenza n. 138/2010, con esito negativo per i ricorrenti del giudizio *a quo*, per cui alla fine pure il giudice remittente decise di respingere le richieste attoree, lasciando pertanto agli stessi soccombenti l'ultimo rimedio giudiziario esperibile, cioè quello alla Corte EDU.

Lo snodo principale dell'intera pronuncia – che ha riunito, si ribadisce, anche il ricorso di altre due coppie omosessuali – riguarda l'art. 8 CEDU, teso a sancire il diritto al rispetto della vita privata e familiare. Secondo il giudice sovranazionale adito da tale norma convenzionale è possibile ricavare l'obbligo positivo a carico degli Stati di prevedere misure idonee ad assicurare il rispetto della duplice dimensione di vita enucleata dall'art. 8, cioè quella privata e quella familiare. Ai fini dell'adempimento del suddetto obbligo è riconosciuto comunque agli Stati un certo margine di apprezzamento, che risulta minimo laddove siano in predicato questioni intime e fondamentali per la vita di una persona, ma pronto ad espandersi nuovamente in assenza di un *consensus* tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa su questioni moralmente e politicamente sensibili, come nel caso di specie⁵. Pertanto, mancando in Italia qualsiasi tipo di norma legislativa per le relazioni affettive di tipo *same-sex*, viene richiesto alla Corte EDU di verificare se il margine di apprezzamento da parte dell'Italia è tale da giustificare l'inadempimento dell'obbligo convenzionale di tutelare la vita privata e familiare.

L'Autorità giudiziaria di Strasburgo parte nella sua analisi dalla constatazione della situazione italiana, per cui lo *status* giuridico dei ricorrenti può essere qualificato come «una unione “*de facto*”» disciplinata eventualmente da accordi privati tra i *partners*, che però presentano tutti i loro limiti non prevedendo l'assistenza morale e materiale, gli obblighi alimentari e i diritti ereditari all'interno della relazione affettiva. Dinanzi a tale stato di cose per una coppia *same-sex* non rimane altro che rivolgersi alla magistratura, aggravando però in tal modo il carico di lavoro di un sistema giudiziario, come quello del nostro Paese, già di per sé saturo per le controversie pendenti⁶. Difatti, deve registrarsi sul tema un'ulteriore e recentissima sentenza del Consiglio di Stato (n. 04899, del 26 ottobre 2015) – le cui motivazioni più importanti saranno successivamente riprese – che ha riformato una decisione del TAR Lazio (n. 05924/2015), relativamente alla trascrizione nel registro dello stato civile di Roma Capitale dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero.

In questo contesto è evidenziata nella pronuncia della Corte di Strasburgo una frattura tra la realtà sociale, che presenta non poche esperienze affettive omosessuali, e l'inadeguatezza dell'ordinamento italiano di fare fronte a questo tipo di esigenza. Ciò fa emergere il legittimo interesse di una coppia *same-sex* a vedersi riconosciuta la possibilità di dare vita almeno a forme

⁵ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, parr. 159 e 162.

⁶ Corte EDU, *ibidem*, parr. 169 e 171.

di unione civile o di *partnership* registrata che sanciscano i reciproci diritti tra i membri della coppia. Per di più, quest'ultimo tipo di istituto, secondo la Corte EDU, sarebbe gravido anche di un «valore intrinseco», in quanto capace di corroborare le relazioni omoaffettive di un senso di legittimazione di cui i *partners* talvolta possono avvertire l'assenza⁷.

A giudizio dei ricorrenti, inoltre, questi rapporti affettivi non intaccano in alcun modo la c.d. famiglia tradizionale, non essendovi alcun nesso causale tra il riconoscimento delle unioni omosessuali ed eventuali effetti negativi a danno delle 'famiglie tradizionali', poiché si tratta di riconoscere – almeno nel caso di specie – reciproci diritti e doveri dei *partners* senza nessuna implicazione su questioni di particolare rilievo etico. Con il richiamo ad una precedente decisione della Corte EDU⁸ i ricorrenti invitano lo Stato italiano a tenere conto nella propria politica normativa dell'evoluzione della società e della nuova percezione sulle questioni relative allo stato civile, come sembrerebbe dimostrare peraltro la recente giurisprudenza costituzionale in cui «la nozione di famiglia tradizionale» ha «un ruolo secondario nella giustificazione delle restrizioni» sui diritti⁹.

Il mancato riconoscimento delle coppie *same-sex* da parte dell'ordinamento italiano determina per il giudice di Strasburgo l'esistenza di un «*relativo* (corsivo nostro) margine di apprezzamento» a favore del Paese convenuto; difatti, non ci si trova dinanzi a «metodi alternativi di riconoscimento», che giustificerebbero un più ampio potere discrezionale di scelta, quanto piuttosto ad una generale carenza di tali metodi che restringe di molto il margine di apprezzamento statale¹⁰.

Nella sentenza è ulteriormente sottolineata la gravità della situazione italiana, poiché «alla necessità di riconoscere e tutelare tale relazione [omosessuale] è stato dato un alto profilo dalle supreme autorità giudiziarie inclusa la Corte costituzionale e la Corte di cassazione. [...] la Corte costituzionale ha ripetutamente ed esplicitamente invocato il riconoscimento giuridico dei diritti e dei doveri relativi alle coppie omosessuali [...], una misura che potrebbe essere adottata solo dal Parlamento. [...] Nondimeno, a dispetto di alcuni tentativi lungo tre decenni [...], il legislatore italiano è stato incapace di approvare la relativa normativa». La Corte EDU ritiene, perciò, che l'inerzia conclamata del Parlamento italiano produce un duplice e negativo effetto: da un lato «potenzialmente indebolisce le responsabilità del potere giudiziario», dall'altro lascia «le

⁷ Corte EDU, *ibidem*, par. 173 e 174.

⁸ Corte EDU, *ibidem*, par. 120, in cui viene richiamata la sentenza Vallianatos e altri c. Grecia, ricorsi n. 29381/09 e n. 32684/09, par. 84.

⁹ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, par. 111 e 114, ove si richiamano – sempre da parte dei ricorrenti – gli «esempi relativi alla procreazione medicalmente assistita (n. 162/14 e n. 151/09); norme sulla trasmissione del cognome ai figli (n. 61/06); il diritto di un partner di subentrare nel contratto di locazione (n. 404/88); e il diritto di un partner di astenersi dal rendere testimonianza nei procedimenti giudiziari (n. 7/97)». In termini critici sulla tradizione come categoria applicabile al tema della famiglia, v. A. PUGIOTTO, *Alla radice costituzionale dei "casi": la famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 29 febbraio 2008, 8 ss.; sull'argomento, altresì, cfr. I. MASSA PINTO, *Diritto costituzionale e tradizione: a proposito della famiglia come «società naturale fondata sul matrimonio»*, in *ult. cit.*, 11 luglio 2008.

¹⁰ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, par. 177. Per C. DANISI, *Il diritto al rispetto della vita familiare impone l'obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone dello stesso sesso*, in <http://www.articolo29.it>, 21 luglio 2015, «l'Italia ha fallito nell'osservare gli obblighi positivi che derivano dall'art. 8 Cedu e che consistono nella necessità di prevedere almeno una forma di riconoscimento giuridico della relazione stabile tra persone dello stesso sesso».

persone interessate in una situazione di incertezza giuridica che deve essere presa in considerazione»¹¹.

In ragione di tutto ciò, il giudice adito condanna l'Italia per la violazione dell'art. 8 CEDU, dal momento che il nostro Paese è andato oltre il proprio margine di apprezzamento non adempiendo all'obbligo positivo di riconoscere legislativamente forme di tutela per le coppie *same-sex*. Per la Corte tali conclusioni non impongono di esaminare l'altro profilo, pure invocato dai ricorrenti, della discriminazione *ex art.* 14 CEDU in combinato disposto con l'art. 8 della medesima Convenzione.

2. Una 'fotografia' da Strasburgo sulla situazione italiana delle coppie *same-sex*

Come ora illustrato la Corte di Strasburgo innanzitutto fotografa con realismo la situazione italiana delle relazioni affettive di tipo omosessuale. L'assenza di una disciplina legislativa del fenomeno suggerisce alle coppie di ricorrere ad accordi contrattuali privati che possano garantire una qualche tutela alla loro condizione. Tuttavia, tale rimedio manifesta palesemente i limiti di un istituto surrogatorio rispetto alla mancanza dell'intervento legislativo; difatti, la Corte non manca di evidenziare come gli accordi privati non provvedano a taluni diritti e obblighi reciproci essenziali all'interno della coppia (ad es., i già richiamati doveri di assistenza e diritti ereditari). Se a ciò si aggiunge – continua il giudice – che tali contratti richiedono la coabitazione delle persone interessate, mentre la stessa Corte EDU ha sancito che una relazione affettiva stabile è indipendente da questo presupposto, ne consegue ancora di più l'insufficienza degli accordi contrattuali rispetto allo scopo di tutela effettiva di una relazione *same-sex*¹².

Tutto ciò è conseguenza dell'inerzia del Parlamento italiano che – sottolinea la Corte di Strasburgo – ormai da «tre decenni», nei diversi tentativi esperiti, non riesce a coagulare una maggioranza parlamentare su queste tematiche del biodiritto. Si è di fronte alla «scelta consapevole del “silenzio repressivo” del legislatore, o quantomeno [...] della volontà che le opzioni più incisive in merito siano affidate all'evoluzione del costume», sicché il Parlamento sembra attendere il lento raggiungimento di un consenso sociale sulle questioni più controverse prima «di tradurne gli equilibri e le mediazioni raggiunte in formali disposizioni normative»¹³.

Il risultato sicuramente poco lusinghiero per il nostro ordinamento è che un giudice di diritto internazionale deve ancora di più evidenziare tale assenza dopo gli interventi di sollecito della

¹¹ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, parr. 180, 183 e 184 (traduzione di R. DE FELICE in www.articolo29.it).

¹² Per L. SCAFFIDI RUNCHELLA, *Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia*, in <http://www.articolo29.it>, 3 agosto 2015, «viene ribadito quanto già affermato nel caso Vallianatos, ovvero che ai fini della tutela del “diritto alla vita familiare” non sussiste alcuna ragione per distinguere fra coppie omosessuali stabilmente conviventi e coppie omosessuali che per motivi professionali o di diverso genere non vivono costantemente insieme».

¹³ Così S. PRISCO, M. MONACO, *L'Italia, il diritto e le unioni affettive stabili di carattere non tradizionale. Un panorama di problemi e di possibili soluzioni*, in *BioLaw Journal - Rivista di BioDiritto*, n. 2, 2014, 257 s., i quali, inoltre, giudicano l'assenza del legislatore e l'intervento supplente della magistratura come un «atteggiamento vicino [...] all'approccio «per casi» tipico di un ordinamento di *common law*».

Corte costituzionale e della Corte di cassazione. Relativamente all'organo di giustizia costituzionale, il richiamo da parte della Corte EDU non è solo alle citate sentenze n. 138/2010 e n. 170/2014, ma anche al discorso tenuto dal Presidente della Consulta nella sua relazione annuale del 12 aprile 2013, in cui per l'appunto esortava il Parlamento ad intervenire, dal momento che «due persone dello stesso sesso hanno comunque il “diritto fondamentale” di ottenere il riconoscimento giuridico, con i connessi diritti e doveri, della loro stabile unione»¹⁴. Invece, per ciò che riguarda la Corte di cassazione i riferimenti sono ad una serie di decisioni ultime in cui anche il giudice della legittimità ha palesato l'urgenza indifferibile dell'intervento legislativo (ad es., sentt. n. 8097/2015, n. 2400/2015 e n. 4184/2012). Si tratta di inviti autorevoli tutti rimasti al momento inascoltati!

La Corte di Strasburgo non manca allora di trarne le dovute e gravi conseguenze, nel senso di evidenziare il pericolo che ne deriva per la credibilità, l'autorità e l'efficacia delle decisioni della magistratura, «fattori che sono della massima importanza dal punto di vista dei principi fondamentali sottostanti alla Convenzione»¹⁵.

Rebus sic stantibus, il vuoto normativo esistente non può che essere colmato, per quanto possibile, da un'attività di supplenza giudiziaria, con l'ulteriore rischio però – proprio per l'assenza di un disposto legislativo – di contrasti giurisprudenziali in ragione delle diverse sensibilità dei magistrati che possono generare tutele differenziate sui diritti. Non volendo andare oltre su siffatte tematiche già affrontate in altro recente contributo¹⁶, in questa sede preme solo sottolineare come la Corte EDU faccia emergere un diverso profilo critico legato al ricorso da parte delle coppie *same-sex* alla magistratura: l'aggravio di contenzioso per un sistema, quale quello italiano, già di per sé colmo di carichi pendenti. Ciò significa, infatti, anche una dilatazione dei tempi necessari per la conclusione dei giudicati, sicché pure per questa via risulta minato il valore della certezza del diritto più volte richiamato nella sentenza in commento.

Quella della Corte EDU è sicuramente una descrizione grave, ma reale, della situazione italiana. Tra le sue ricadute problematiche il giudice di Strasburgo bene evidenzia il «conflitto tra la realtà sociale dei ricorrenti [...] e la legge che non consente loro alcun riconoscimento ufficiale sul territorio»¹⁷. In questo modo l'ordinamento con il vuoto normativo viene meno alla sua precipua funzione, poiché, come è stato autorevolmente sostenuto, «il diritto è una specie di regola di condotta che mira a realizzare, al tempo stesso, ordine sociale e giustizia»¹⁸, di cui il riconoscimento dei diritti fondamentali rappresenta uno dei cardini principali.

¹⁴ Relazione del Presidente della Consulta, Prof. Franco Gallo, tenuta in occasione della Riunione straordinaria della Corte costituzionale del 12 aprile 2013.

¹⁵ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, par. 184. Su questi punti cfr. C. DANISI, *Il diritto al rispetto della vita familiare impone l'obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone dello stesso sesso*, cit.

¹⁶ In proposito sia consentito rinviare a L. FERRARO, *Corte costituzionale, Bundesverfassungsgericht e Corte EDU tra identità sessuale e orientamento sessuale*, in *Rivista AIC*, n. 3, 2015, 20 ss.

¹⁷ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, par. 173. Per A. D'ALOIA, *Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: una incostituzionalità «per mancanza di alternative»*, in *Quaderni Costituzionali*, n. 3, 2014, 675, «se il legislatore continua a non intervenire, resta la possibilità [...], già indicata dal precedente del 2010, di una (ri)costruzione in via giudiziaria di una sorta di nucleo minimo di diritti di una coppia omosessuale».

¹⁸ Il richiamo, com'è noto, è a M. HAURIOU, *Teoria dell'istituzione e della fondazione*, (a cura di) W. Cesarini Sforza, Milano, 1967, 94 ss.

3. Il «*margin* di apprezzamento» degli Stati e il richiamo al caso *Schalk and Kopf*

La situazione dell'ordinamento italiano sul tema delle relazioni *same-sex* è il presupposto su cui la Corte EDU può giudicare il «margin di apprezzamento» riconosciuto agli Stati membri, cioè «quel margin in cui la Corte riconosce agli Stati libertà di azione e di manovra»¹⁹, che è poi il fulcro del giudizio sul tema *de qua*.

È agevole richiamare a questo riguardo, come del resto fa pure la Corte, il noto precedente *Schalk e Kopf* del 2010²⁰. Anche in quel caso le parti proposero ricorso al giudice di Strasburgo poiché l'ordinamento austriaco non garantiva loro – come *partners* di una coppia omosessuale – la possibilità di vincolo matrimoniale, né tantomeno di altra forma legale che riconoscesse l'unione affettiva. Tale fattispecie, tuttavia, segna una profonda differenza rispetto a quella del Sig. Oliari e altri, dal momento che l'Austria aveva approvato la legge sulle Unioni Registrate (*Eingetragene Partnerschaft-Gesetz*) ma con l'entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2010, quindi in un momento antecedente all'emanazione della sentenza, però successivo rispetto alla proposizione del ricorso²¹. Pertanto, la Corte EDU in quel caso ha dovuto valutare la sussistenza di un obbligo di disciplina da parte del Paese convenuto soltanto relativamente al periodo precedente all'entrata in vigore della nuova legge.

È evidente che l'intervento legislativo sulle unioni registrate all'interno dell'ordinamento austriaco ha cambiato in modo sostanziale il contesto su cui ha dovuto giudicare la Corte di Strasburgo. Difatti, poiché tra i criteri di valutazione sul margin di apprezzamento di uno Stato si rinviene, oltre alle questioni morali o etiche, anche la sussistenza di un *consensus* tra i Paesi membri, ne consegue che tale ultimo requisito deve essere valutato sino all'epoca di entrata in vigore di una nuova disciplina legislativa, quindi, nel caso dell'Austria, sino all'anno 2010. Perciò, la Corte EDU nella sentenza *Schalk e Kopf* ebbe modo di rilevare che a quel tempo non vi fosse una maggioranza di Stati membri – solo 19 su 47 – che prevedeva il riconoscimento legale delle coppie omosessuali, sicché, non potendo considerarsi costituito un *consensus* tra i Paesi aderenti alla CEDU, decise di non censurare lo Stato austriaco per la mancata adozione di una disciplina legislativa per il periodo antecedente al 2010²².

La situazione delle coppie omosessuali italiane che hanno presentato le loro doglianze al giudice di Strasburgo si presenta profondamente diversa. Invero, mentre nell'esperienza austriaca il legislatore alla fine è intervenuto riconoscendo il diritto alle unioni registrate per questo tipo di relazioni, all'inverso nel caso italiano il Parlamento continua ad essere sordo rispetto a tale esigenza, negando il proprio intervento, come si è più volte sottolineato. Ciò significa che il giudizio della Corte non si è concentrato su modalità alternative di riconoscimento dei diritti

¹⁹ Cfr. F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margin di apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, Relazione presentata in occasione del Convegno «La Corte costituzionale e le Corti d'Europa», Copanello 31 maggio-1 giugno 2002, in <http://archivio.rivistaaic.it/materiali/convegni>

²⁰ Corte EDU, 24 giugno 2010, ricorso n. 30141/2004, *Schalk e Kopf c. Austria*.

²¹ G. REPETTO, *Il matrimonio omosessuale al vaglio della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione "virtuosa" di un diritto*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010, 1, precisa che la legge austriaca «attribuisce alle coppie omosessuali (e solo ad esse, non essendo queste unioni accessibili agli eterosessuali) uno status in larga parte affine al matrimonio».

²² Su questi aspetti ed in generale per una valutazione complessiva sulla sentenza *Schalk e Kopf c. Austria*, cfr. M.C. VITUCCI, *La tutela internazionale dell'orientamento sessuale*, Napoli, 2012, 92 ss.

delle coppie *same-sex*, che avrebbero sollecitato il margine di apprezzamento dello Stato italiano, piuttosto nel caso di specie rileva «*esclusivamente* (corsivo nostro) la necessità generale di un riconoscimento giuridico e la protezione essenziale dei ricorrenti come coppie omosessuali»²³. In breve, non esiste alcuno spazio di discrezionalità per l'Italia dal momento che nessuna opzione legislativa è stata messa in campo dal nostro Paese sul tema dei rapporti affettivi *same-sex*; a differenza del precedente caso *Schalk e Kopf*, non può essere tollerata la mancanza di disciplina, in quanto vi è «la tendenza al riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali che ha continuato a svilupparsi rapidamente» dal 2010 sino a pervenire oggi ad «una stretta maggioranza degli Stati del consiglio d'Europa (24 su 47) [che] hanno legiferato in favore di tale riconoscimento e della relativa tutela»²⁴.

A seguito del mancato intervento del Parlamento l'Italia non ha adempiuto, dunque, al suo obbligo positivo di garantire le coppie omosessuali dal punto di vista della loro vita privata e familiare, *ex art.* 8 CEDU; questo profilo è stato ritenuto dal giudice assorbente rispetto all'altro aspetto discriminatorio (art. 14 CEDU) che pure le parti avevano invocato. Al contrario, sarebbe stato interessante conoscere le argomentazioni della Corte EDU al riguardo; difatti, volendo assumere come punto di riferimento le coppie eterosessuali, nella stessa giurisprudenza di quest'organo internazionale si sostiene la possibilità di discriminazione anche con riferimento alle «situazioni relativamente simili» sempre che vi sia una giustificazione oggettiva e ragionevole²⁵. Poiché in assenza di una disciplina legislativa non può sussistere un tale tipo di giustificazione, ne sarebbe conseguita verosimilmente la condanna dell'Italia anche sotto questo (e per certi versi ancora più importante) versante, essendosi superato ogni ragionevole margine di apprezzamento.

4. Gli indirizzi della Corte EDU e della nostra Corte costituzionale sul matrimonio delle coppie same-sex: un dialogo difficile

La decisione della Corte EDU sul caso Oliari ripropone naturalmente il problema del matrimonio a favore delle coppie omosessuali. In realtà, questo tema non è stato direttamente al centro della sentenza in oggetto, in quanto l'assenza di ogni tipo di intervento da parte del Parlamento italiano ha posto in rilievo la necessità innanzitutto che il legislatore adempia al

²³ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, par. 177. Tale aspetto è bene evidenziato da C. DANISI, *Il diritto al rispetto della vita familiare impone l'obbligo di riconoscere giuridicamente la relazione tra due persone dello stesso sesso*, cit. Per L. SCAFFIDI RUNCHELLA, *Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia*, cit., la «Corte EDU [...] evidenzia come l'Italia non possa avvalersi del «margine di apprezzamento» con riguardo alla scelta dei tempi e dei modi di introduzione di uno specifico quadro giuridico sulle unioni *same-sex*, atteso che il semplice riconoscimento di tali relazioni, nella misura minima indicata dalla Corte, realizza un diritto esistenziale per i ricorrenti che non si scontra con diritti che si caratterizzano per la sensibilità del loro contenuto». Cfr. ancora G. REPETTO, *Il matrimonio omosessuale al vaglio della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione "virtuosa" di un diritto*, cit., 4 s., per un'ulteriore valutazione sul margine d'apprezzamento statale, nonché C. NARDOCCI, *Dai moniti del Giudice costituzionale alla condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo. Brevi note a commento della sentenza Oliari e altri c. Italia*, cit., 2.

²⁴ Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, par. 178.

²⁵ Corte EDU, *Schalk e Kopf c. Austria*, par. 96.

proprio obbligo positivo di garantire forme di tutela per quelle coppie. Persiste, pertanto, il nodo problematico – a Costituzione vigente – relativo all'estensione in Italia dell'istituto matrimoniale alle relazioni *same-sex*, soprattutto alla luce della recente giurisprudenza costituzionale che a breve sarà richiamata.

Com'è noto, sempre nella sentenza *Schalk e Kopf*, ora confermata nella pronuncia *Oliari e altri*, la Corte di Strasburgo ha avuto modo di ricomprendere il rapporto affettivo omosessuale nell'art. 8 CEDU non solo sotto il profilo della vita privata, ma anche di quella familiare, in quanto sarebbe «artificiale» distinguere questo tipo di relazione da quella eterosessuale, presentandone i medesimi caratteri di una «stabile relazione di fatto»²⁶. Si tratta evidentemente di un riconoscimento importante in quanto «il diritto alla vita familiare offre [...] una tutela più estesa, comprendendo il diritto per i membri della famiglia di vivere insieme», oltre all'obbligo statale di predisporre sul tema un efficace sistema di tutele²⁷.

Questo tipo di interpretazione dell'art. 8 richiama il successivo art. 12 della stessa CEDU, che riconosce all'uomo e alla donna «il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto». Come è stato precisato dal giudice di Strasburgo tale ultima disposizione normativa deve essere esaminata in combinato disposto con l'art. 9 della Carta di Nizza, che è divenuta vincolante dopo la sua integrazione nel Trattato di Lisbona. L'art. 9, senza specificare il genere delle persone, stabilisce: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio». Ne risulta dunque che il diritto di coniugio potrebbe essere esteso anche alle coppie *same-sex*, tuttavia – poiché in entrambi gli articoli ci si richiama agli ordinamenti interni di ciascuno Stato – la Corte EDU affida comunque alla decisione della «legislazione nazionale dello Stato contraente se permettere o meno il matrimonio omosessuale»²⁸. Ogni comunità nazionale viene considerata la più idonea per una scelta di tale tipo, tanto per l'assenza ancora di un *consensus* generale europeo in materia di matrimoni omosessuali, quanto per le connotazioni sociali e culturali che caratterizzano diversamente in ciascun Paese l'istituto matrimoniale²⁹.

In breve, l'art. 12 della Convenzione deve essere interpretato come un'apertura ai matrimoni *same-sex*, senza che però a ciò corrisponda un obbligo giuridico a carico degli Stati per il loro riconoscimento all'interno dell'ordinamento³⁰.

Tale indirizzo della Corte di Strasburgo, però, non sembra in piena sintonia con la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale, soprattutto con riferimento alla recente sentenza

²⁶ Ancora Corte EDU, *ibidem*, parr. 90-94.

²⁷ Perciò, L. SCAFFIDI RUNCHELLA, *Ultreya coppie same-sex! La Corte europea dei diritti umani sul caso Oliari e altri v. Italia*, cit., aggiunge che «la ridefinizione della nozione di “vita familiare”, in senso inclusivo per le coppie *same-sex*, ha rappresentato una tappa importante per il livello di protezione riconosciuto dalla Convenzione EDU a tali relazioni».

²⁸ Corte EDU, *Schalk e Kopf c. Austria*, parr. 55-63, ora confermata da Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, parr. 191-192. Secondo C. NARDOCCI, *Dai moniti del Giudice costituzionale alla condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo. Brevi note a commento della sentenza Oliari e altri c. Italia*, cit., 2, si tratta di «un'impostazione [...] coerente con la funzione di supervisore sussidiario, non legittimato dal basso, che spetta al Giudice sovranazionale».

²⁹ D'altronde, sempre la Corte EDU, *Schalk e Kopf c. Austria*, par. 62, «osserva che il matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una società all'altra».

³⁰ Così C. RAGNI, *La tutela delle coppie omosessuali nella recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: il caso Schalk e Kopf*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, n. 3, 2010, 2.

n. 170/2014 che ha confermato le indicazioni della precedente pronuncia n. 138/2010 in tema di matrimoni omosessuali. Il giudice delle leggi ritiene non configurabile nel nostro ordinamento un diritto di coniugio per le relazioni *same-sex*, dato che l'idea di matrimonio accolta dal Costituente coincide con quella del codice civile, sicché i coniugi devono appartenere a sessi diversi. Questo orientamento è stato raccolto dalla richiamata decisione del Consiglio di Stato (n. 04899/2015) in tema di trascrizioni di matrimoni omosessuali contratti all'estero, per cui relativamente agli «indefettibili requisiti sostanziali» circa lo stato e la capacità dei membri della coppia «risulta agevole individuare la diversità di sesso dei nubendi quale la prima condizione di validità e di efficacia del matrimonio, secondo le regole codificate negli artt. 107, 108, 143, 143 bis e 156 bis c.c. ed in coerenza con la concezione del matrimonio afferente alla millenaria tradizione giuridica e culturale dell'istituto» (punto 2.1 del *Diritto*). I giudici di Palazzo Spada, dunque, accolgono l'indirizzo interpretativo della Consulta, che ritiene pienamente conforme all'art. 29 Cost. la disciplina civilistica del matrimonio, e ciò li porta ad evidenziare come il parametro offerto da quest'ultima disposizione «nella lettura della Corte Costituzionale si risolve in una costituzionalizzazione del matrimonio tra persone di sesso diverso, sicché non possono ravvisarsi margini per uno scrutinio diverso ed ulteriore della compatibilità della regolazione in questione con la Carta fondamentale della Repubblica» (punto 2.4 del *Diritto*)³¹.

Tuttavia, l'interpretazione della giurisprudenza costituzionale così come proposta dal Consiglio di Stato non è condivisa in modo unanime dalla dottrina. Una parte autorevole di essa ritiene, soprattutto con riguardo alla sentenza n. 138/2010, che la Consulta abbia in realtà escluso soltanto la possibilità che per via interpretativa si possano riconoscere i matrimoni *same-sex*, senza ricorrere alla mediazione legislativa valutata invece come indispensabile dal giudice delle leggi. «Ciò che la sentenza 138, dunque, dice è che si ritiene necessaria un'espressa modificazione della disciplina legislativa per giungere all'incorporazione, nell'istituto del matrimonio, di un contenuto che in origine era ad esso totalmente estraneo»³².

Invero, la Corte costituzionale richiama effettivamente il necessario intervento del legislatore al fine di «individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni» omosessuali, ma «nell'ambito applicativo dell'art. 2 Cost.»³³. Il giudice delle leggi, cioè, sostiene che la tutela costituzionale – di cui comunque godono le coppie *same-sex* – sia da accordarsi attraverso quest'ultima disposizione, piuttosto che con riguardo all'art. 29 Cost. Tant'è vero che nella nozione di «formazione sociale» ex art. 2 Cost. «è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come *stabile convivenza* (corsivo nostro) tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi,

³¹ Per un primo commento alla decisione del Consiglio di Stato cfr. A. CELOTTO, *Il giudice, la soggezione alla legge e i matrimoni omosessuali*, in <http://www.huffingtonpost.it>, 28 ottobre 2015.

³² Per tutti si richiama la tesi di B. PEZZINI, *Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale*, in *Rivista AIC*, 2 luglio 2010, 5 s.

³³ Cfr. nota 1.

nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri» (sent. n. 138/2010, punto 8 del *Considerato in diritto*)³⁴.

La posizione di fondo della nostra Corte costituzionale – contraria al matrimonio *same-sex* e ribadita pure nella sent. n. 170/2014 – sembra divergere, come già si accennava sopra, da quella della Corte EDU più aperta alla sua possibile legittimazione. Difatti, si sostiene da parte di quest'ultimo giudice che, alla luce dell'art. 9 della Carta di Nizza, il diritto al matrimonio *ex art. 12 CEDU* non debba considerarsi più limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto, anche se al momento la decisione finale sulla liceità di questo tipo di coniugio non può che spettare al singolo Stato³⁵. Le posizioni dei due organi di giustizia, invece, coincidono sull'effetto finale, poiché la Corte costituzionale accoglie l'indirizzo di Strasburgo nel senso che l'interpretazione estensiva dell'art. 12 CEDU – intesa come «riferibilità del diritto di contrarre matrimonio anche alle coppie omosessuali» – non genera una norma impositiva in tale direzione per gli Stati membri (sent. n. 170/2014, punto 5.3 del *Considerato in diritto*).

Anche questo specifico profilo viene ripreso dalla richiamata pronuncia del Consiglio di Stato. Il Collegio, dopo aver ribadito «l'infrangibile ostacolo dell'art. 29 Cost.» rispetto alla trascrizione dei matrimoni *same-sex* all'estero, sostiene che «la Corte di Strasburgo ha espressamente e chiaramente negato la sussistenza e, quindi, a fortiori, la violazione di tale (presunto) diritto [cioè, quello al matrimonio omosessuale]» (punto 2.5 del *Diritto*). In questo modo, però, il Consiglio di Stato sembra radicalizzare una posizione – quella della Corte EDU – che per le ragioni ora esposte appare invece più aperta, sempre che il singolo Stato lo consenta³⁶.

Piuttosto, appare meritevole di attenzione questa diversa posizione della nostra Corte costituzionale rispetto alla Corte di Strasburgo con riferimento rispettivamente all'art. 29 Cost. e all'art. 12 CEDU. In situazioni di questo tipo la Consulta ha recentemente ribadito il «carattere sub-costituzionale della CEDU» e «il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU» (sent. n. 49/2015, punto 4 del *Considerato in diritto*), per cui, nel caso di specie, non sarebbe possibile configurare l'art. 12 quale norma interposta rispetto all'art. 117, 1° comma, Cost.,

³⁴ Circa il compito del legislatore, cfr. F. MARONGIU BUONAIUTI, *Il riconoscimento dei matrimoni e delle unioni tra persone dello stesso sesso alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, n. 3, 2014, 631. Con riferimento all'art. 29 Cost., secondo A. D'ALOIA, *Lo scioglimento del matrimonio del transessuale: una incostituzionalità «per mancanza di alternative»*, cit., 673, «il paradigma eterosessuale sembrerebbe iscriversi direttamente nella norma costituzionale sulla famiglia e sul matrimonio». Per un'analisi più approfondita delle due pronunce, n. 138/2010 e n. 170/2014, della Corte costituzionale sia consentito ancora rinviare a L. FERRARO, *Corte costituzionale, Bundesverfassungsgericht e Corte EDU tra identità sessuale e orientamento sessuale*, cit., 1 ss.

³⁵ Corte EDU, *Schalk e Kopf c. Austria*, par. 61.

³⁶ In verità, ancora i giudici di Palazzo Spada, nella stessa pronuncia (n. 04899/2015) e poco prima rispetto al passo riportato nel testo, sembrano cogliere meglio le aperture della Corte EDU sul diritto al matrimonio *same-sex*, tant'è vero che si sostiene come la sentenza Oliari abbia confermato la precedente giurisprudenza del giudice sovranazionale, sentenza *Schalk e Kopf*, «che negava la configurabilità dell'inosservanza dell'art. 12 (diritto al matrimonio), e, quindi, del corrispondente art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea» nel caso di coniugio omosessuale, per cui questo tipo di matrimonio – sempre secondo il Consiglio di Stato – non è considerato dalla Corte EDU «in astratto vietato» (punto 2.5 del *Diritto*). Pertanto, sembra chiaro come la successiva affermazione – sempre del giudice amministrativo e riportata sopra nel testo, secondo cui la Corte EDU «ha espressamente e chiaramente negato la sussistenza» del matrimonio omosessuale – non appaia perfettamente conseguenziale con quanto sostenuto poco prima nella medesima decisione.

proprio per il possibile contrasto tra la disposizione convenzionale – come interpretata da Strasburgo – e la nostra Carta fondamentale³⁷.

Per di più, l'indirizzo della Corte costituzionale sembra contraddire in modo evidente anche quanto indicato dalla Corte di cassazione nella sent. n. 4184/2012. Difatti, il giudice della legittimità ha sostenuto che l'art. 12 CEDU e l'art. 9 della Carta di Nizza sono da considerarsi parte integrante del nostro ordinamento in una interpretazione convenzionalmente conforme, cioè quella proposta dalla Corte EDU (Corte di cass., sent. n. 4184/2012, punto 4.1 dei *Motivi della decisione*), mentre la Consulta ha sottolineato che le norme della CEDU, come risultano dall'esegesi della Corte di Strasburgo, devono comunque risultare conformi alla Costituzione in modo assoluto e inderogabile (Corte cost., sent. n. 348/2007, punto 4.7 del *Considerato in diritto*), il che non sembrerebbe avvenire nel caso di specie alla luce dell'indirizzo ermeneutico del giudice sovranazionale sull'art. 12 della CEDU.

Quest'aspetto è decisivo se si considera che la Cassazione, ancora nella stessa decisione, continua sostenendo che «il limitato ma determinante effetto dell'interpretazione della Corte Europea – secondo cui “la Corte non ritiene più che il diritto al matrimonio di cui all'articolo 12 debba essere limitato in tutti i casi al matrimonio tra persone di sesso opposto” –, sta nell'aver fatto cadere il *postulato implicito*, il *requisito minimo indispensabile* (corsivi nostri) a fondamento dell'istituto matrimoniale, costituito dalla diversità di sesso dei nubendi e, conseguentemente, nell'aver ritenuto incluso nell'art. 12 della CEDU anche il diritto al matrimonio omosessuale» (Corte di cass., sent. n. 4184/2012, punto 4.1 dei *Motivi della decisione*).

L'indirizzo della Corte costituzionale – per cui le norme della CEDU, come interpretate dal giudice di Strasburgo, devono comunque essere conformi alla Carta fondamentale – sembra contraddire il percorso argomentativo della Cassazione ora illustrato. Tant'è vero che la Consulta, in senso opposto, seppure in un momento successivo alla pronuncia della Cassazione, parla di «requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità» come tuttora esistente all'interno del modello matrimoniale (Corte cost., sent. n. 170/2014, punto 5.1 del *Considerato in diritto*)³⁸.

In verità, non è possibile non registrare come l'indicazione che ci proviene dalla nostra Consulta sia di segno diverso rispetto all'indirizzo di altri organi di giustizia. È il caso di quanto

³⁷ La sent. n. 49/2015 della Corte cost. ha ribadito quanto già sostenuto dalla Consulta nelle note sentt. n. 348 e n. 349 del 2007. Sul contrasto interpretativo tra l'art. 29 Cost. e l'art. 12 CEDU eguali considerazioni sono avanzate da D. FERRARI, *Quando tutte le strade portano al legislatore: ancora nulla di fatto per il matrimonio tra persone dello stesso sesso in Italia, anche se vi è un diritto alla vita familiare*, in *Consultaonline*, 2 luglio 2012, 11.

³⁸ Secondo A. SPADARO, *Matrimonio “fra gay”: mero problema di ermeneutica costituzionale – come tale risolvibile dal legislatore ordinario e dalla Corte, re melius perpensa – o serve una legge di revisione costituzionale?*, in Convegno annuale dell'Associazione «Gruppo di Pisa», Catania 7-8 giugno 2013, «La famiglia davanti ai suoi giudici», 6, la Corte di cassazione nella sent. n. 4184/2012 considera «il matrimonio eterosessuale quale istituto giuridico sostanzialmente “sub-costituzionale”». Per F. MANNELLA, *I “diritti” delle unioni omosessuali*, Napoli, 2013, 103, dagli indirizzi interpretativi dettati dalla nostra Corte costituzionale (sent. n. 138/2010) e dalla Corte EDU «la Suprema Corte addiviene all'implicita conclusione che nulla osterebbe, anche nell'ordinamento italiano, alla luce dei principi europei e convenzionali, all'adozione di una norma che consenta il matrimonio omosessuale, ma solamente nel caso in cui una eventuale scelta politica del legislatore si orienti in tal senso». Sulla sent. n. 4184/2012 della Cassazione, cfr. ancora S. PRISCO, M. MONACO, *L'Italia, il diritto e le unioni affettive stabili di carattere non tradizionale. Un panorama di problemi e di possibili soluzioni*, cit., 259.

sostenuto ancora di recente dalla Corte suprema U.S.A. (sent. *Obergefell v. Hodges*, del 26 giugno 2015), che ha riconosciuto il diritto degli omosessuali al matrimonio, ricorrendo, tra gli altri argomenti, all'interpretazione storica ed evolutiva dei diritti che ha inciso sull'istituto coniugale, oltre che all'aspetto discriminatorio rispetto alle coppie eterosessuali. Nell'esperienza statunitense si è assistito ad un'evoluzione su questo tipo di relazione matrimoniale, dal momento che l'orientamento della Corte suprema è passato nel corso degli anni «dalla chiusura più netta a aperture molto dibattute fino al pieno riconoscimento giurisdizionale con la decisione *Obergefell v. Hodges*»³⁹, seppure con il voto favorevole di soli cinque giudici su quattro all'interno della *Supreme Court*.

Per concludere, allora, alla luce degli indirizzi giurisprudenziali illustrati della Corte EDU e della nostra Corte costituzionale – non sempre coincidenti – si manifesta in modo evidente la problematicità del matrimonio per le coppie *same-sex* all'interno dell'ordinamento italiano. Tuttavia, la decisione ultima della Corte di Strasburgo, *Oliari e altri c. Italia*, pone definitivamente il nostro Paese, con la sua condanna, dinanzi ad un problema preliminare rispetto a quello del matrimonio omosessuale: l'ineludibilità e l'improrogabilità di un intervento del Parlamento a tutela delle coppie *same-sex*, al fine di ricomporre quella frattura tra realtà sociale e ordinamento giuridico evidenziata nella pronuncia in commento. Le modalità di disciplina rientrano, poi, secondo Strasburgo, nella discrezionalità di ciascun Paese, per cui ogni legislatore dovrà tenere conto dei vincoli interni al proprio ordinamento, che sono innanzitutto costituzionali. Qualora, nel nostro caso, il Parlamento dovesse decidere per l'istituto delle unioni civili (come sembrerebbe dal d.d.l. attualmente all'esame delle Camere e sempre che venga approvato)⁴⁰, la soluzione sarebbe comunque da accogliere positivamente. In questo modo, infatti, oltre a colmare il vuoto normativo, si andrebbe a realizzare quel «valore intrinseco» che – come bene sottolinea la sentenza *Oliari* – è già presente nelle *civil partnerships*, apportando cioè alle coppie omosessuali quel senso di legittimazione che da troppo tempo nel nostro Paese è loro negato.

³⁹ Così E. FALLETTI, *Democrazia e diritti fondamentali: il caso dei referendum sui same-sex marriage in Irlanda e negli Stati Uniti*, in *DPCE online*, n. 2, 2015, 5. Sugli aspetti argomentativi della Corte suprema e in generale sulla decisione *Obergefell v. Hodges*, cfr. anche A. D'ALOIA, *Il same-sex marriage nell'esperienza costituzionale americana*, di prossima pubblicazione in *Atti del Convegno di Studi Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto*, Napoli, 28-29 novembre 2014, organizzato dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica (CIRB).

⁴⁰ Si tratta del d.d.l. A.S. n. 2081 «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che attualmente è in attesa di essere discusso in Aula dopo essere stato già esaminato dalla Commissione Giustizia del Senato. Per un primo commento v. M. GATTUSO, *Le Unioni civili in mare aperto: ecco il progetto di legge che andrà in Aula in Senato*, in <http://www.articolo29.it>, 8 ottobre 2015.

ABSTRACT

Il contributo esamina la sentenza della Corte EDU, *Oliari e altri c. Italia*, del 21 luglio 2015, in cui il nostro Paese è stato condannato dal momento che non ha ancora previsto alcuna disciplina legislativa a tutela delle coppie omosessuali. Tale pronuncia di condanna è rilevante poiché la Corte di Strasburgo non manca di evidenziare come le supreme autorità giudiziarie italiane – tra cui la Corte costituzionale e la Corte di cassazione – abbiano in più occasioni evidenziata la necessità dell'intervento legislativo; ciò nonostante il Parlamento italiano è rimasto, al momento, sordo rispetto a questi appelli. A giudizio della Corte EDU si produce con tale inerzia un duplice effetto negativo, cioè di indebolire il ruolo del potere giudiziario e di lasciare le persone interessate in una situazione di incertezza giuridica. Nella pronuncia in commento viene richiamato, altresì, il precedente e noto caso *Schalk e Kopf c. Austria* (2010), che ha offerto l'occasione per un ulteriore momento di riflessione sul matrimonio *same-sex*, anche in ragione della recentissima decisione del Consiglio di Stato (26 ottobre 2015), in cui è stato affrontato il tema della trascrizione nei registri dello stato civile dei matrimoni celebrati all'estero tra persone del medesimo sesso.

TAG

Margine di apprezzamento; diritto all'orientamento sessuale; matrimonio omosessuale; unione civile.

Margin of appreciation; right to sexual orientation; same-sex marriage; civil partnership.